

# CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

# QUINDICESIMA LEGISLATURA

Cagliari,

**RACCOMANDATA** 

PROT.

/S.C.

ONOREVOLE PRESIDENTE DELLA SESTA COMMISSIONE S E D E

OGGETTO: Misure urgenti e indifferibili per fronteggiare l'emergenza connessa ai flussi migratori. Individuazione dei requisiti organizzativi, strutturali e di personale delle strutture per la prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA). (P/94).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale si trasmettono, con preghiera di sottoporli all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, gli atti di cui all'oggetto.

Qualora codesta Onorevole Commissione ritenesse utile sentire sull'argomento il parere di altre Commissioni, può richiederlo direttamente.

IL PRESIDENTE

Gidnfranco Ganany





# CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

### XV LEGISLATURA

P/94

AL SERVIZIO COMMISSIONI

**SEDE** 

Il Documento

di iniziativa della Giunta regionale

concernente:

Misure urgenti e indifferibili per fronteggiare l'emergenza connessa ai flussi migratori. Individuazione dei requisiti organizzativi, strutturali e di personale delle strutture per la prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA).

è assegnato per l'espressione del parere alla Sesta Commissione permanente.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
- 4 FEB 2013

N. 1234

IL PRESIDENTE

1900



PRESIDENTZIA PRESIDENZA

Il Presidente

Prot. n. 1834

Cagliari, - 4 FEB. 2016

> -7 Al Presidente del Consiglio Regionale

> e p.c. All'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

<u>SEDE</u>

Oggetto:

Misure urgenti e indifferibili per fronteggiare l'emergenza connessa ai flussi migratori. Individuazione dei requisiti organizzativi, strutturali e di personale delle strutture per la prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA).

Si trasmette in allegato, per l'esame della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 22 luglio 2008, copia della deliberazione n. 5/27, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 28 gennaio 2016.

Il Presidente Francesco Pigliaru

Dir. Gen. Pres.

A. De Martini

Resp. Sett. Segreteria di Giunta

L. Veramessa JT





# Estratto del verbale della Giunta Regionale del 28 gennaio 2016.

Presiede: in assenza del Presidente Francesco Pigliaru, il Vicepresidente Raffaele Paci.

Sono presenti gli Assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione Gianmario Demuro

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio Raffaele Paci

Enti locali, finanze ed urbanistica Cristiano Erriu

Difesa dell'ambiente Donatella Emma Ignazia Spano

Agricoltura e riforma agro-pastorale Elisabetta Giuseppina Falchi

Turismo, artigianato e commercio Francesco Morandi

Lavori pubblici Paolo Giovanni Maninchedda

Industria Maria Grazia Piras

Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale Virginia Mura

Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport Claudia Firino

Igiene e sanità e assistenza sociale Luigi Benedetto Arru

Trasporti Massimo Deiana

Assiste il Direttore Generale Alessandro De Martini





**DELIBERAZIONE N. 5/27 DEL 28.1.2016** 

Oggetto:

Misure urgenti e indifferibili per fronteggiare l'emergenza connessa ai flussi migratori. Individuazione dei requisiti organizzativi, strutturali e di personale delle strutture per la prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA).

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce come il flusso migratorio eccezionale che sta interessando il territorio regionale sia stato oggetto anche dell'ultimo incontro dello scorso 13 gennaio del Tavolo di coordinamento regionale dei flussi migratori non programmati, presieduto dalla Prefettura di Cagliari. In tale occasione sono stati adottati gli indirizzi di cui al comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 142/2015, volti all'avvio urgente di misure straordinarie per fare fronte in modo rapido, appropriato e sostenibile ai bisogni di prima accoglienza e di supporto dei numerosi minori stranieri non accompagnati che giungono in Sardegna.

Peraltro, le Prefetture da un lato e i Tribunali dei minori con le Procure della Repubblica dall'altro, anche attraverso la convocazione di altri incontri istituzionali, sollecitano l'Amministrazione regionale e gli Enti locali – ognuno per la parte di propria competenza – perché pongano in essere gli interventi necessari ad assicurare un ricovero ai minori non accompagnati sbarcati in Sardegna in strutture appositamente dedicate a questa tipologia di utenza.

L'Assessore ricorda che in risposta a tali sollecitazioni la Giunta regionale ha già approvato con la Delib.G.R. n. 45/7 del 15.9.2015 la deroga temporanea al numero degli ospiti delle comunità di accoglienza per minori autorizzate, mentre con la recente deliberazione n. 1/9 del 2016 sono state dettate nuove disposizioni per l'accoglienza dei flussi migratori non programmati.

A livello nazionale il decreto legislativo n. 142/2015, nel dare attuazione alla Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e alla Direttiva 2013/32/UE, relativa alle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, prevede uno specifico percorso per l'accoglienza dei minori non accompagnati.

Il decreto legislativo n. 142/2015 dispone infatti che per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati, richiedenti asilo e non richiedenti, siano accolti per un accompagnati, richiedenti



DELIBERAZIONE N. 5/27 DEL 28 1 2016

periodo di tempo non superiore a sessanta giorni in strutture governative di prima accoglienza, istituite con decreto del Ministro dell'Interno, attivate e gestite dallo stesso Ministero dell'Interno anche in convenzione con gli enti locali. La prosecuzione dell'accoglienza dei minori non accompagnati è quindi assicurata attraverso l'accesso alle misure di seconda accoglienza predisposte dagli enti locali.

L'Assessore riferisce che, tuttavia, non è stato ancora adottato il decreto del Ministro dell'Interno che fissa le modalità di accoglienza e gli standard delle strutture governative e non si è ancora conclusa la ricognizione delle strutture deliberata nella riunione del Coordinamento tecnico Immigrazione del 24.11.2015.

L'Assessore rappresenta quindi la particolare gravità della situazione che, dopo mesi, vede di fatto i minori stranieri non accompagnati arrivati in Sardegna ancora inseriti presso le strutture temporanee per adulti, con gravi rischi connessi alla loro integrità fisica e psichica.

In tale situazione di emergenza e di oggettiva indisponibilità delle strutture governative diventa pertanto urgente e non più procrastinabile un'assunzione di responsabilità da parte della Giunta regionale che, ai sensi del terzo comma dell'art. 19 del citato D.Lgs. n. 142/2015, detti nuove regole volte a garantire ai minori un corretto contesto di protezione e la possibilità di proseguire un percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla loro crescita. Sarà facilitato, in tal modo, anche il ruolo dei Comuni chiamati ad assicurare l'assistenza e l'accoglienza ai minori come previsto dal citato decreto.

L'Assessore tiene inoltre a sottolineare come la peculiarità e la specificità delle strutture di prima accoglienza per MSNA non siano compatibili con le tipologie di comunità già esistenti sul territorio regionale per l'assistenza dei minori.

Anche l'ANCI Sardegna ha più volte sottolineato nel corso delle riunioni l'obiettiva difficoltà ad accogliere i minori stranieri (quasi esclusivamente di sesso maschile tra i 16 e i 18 anni) nelle strutture di accoglienza per minori già occupate o comunque destinate ai casi d'inserimento ex art. 403 del Codice Civile da parte dei servizi sociali territoriali.

Nelle more dell'adozione da parte del Ministro dell'Interno del decreto che fissi le modalità di accoglienza e gli standard delle strutture governative di prima accoglienza e della conclusione della ricognizione delle strutture deliberata nella riunione del Coordinamento tecnico Immigrazione del 24.11.2015, sono individuati con la presente deliberazione i requisiti organizzativi, strutturali e di personale delle strutture di prima accoglienza rivolte a minori stranieri non accompagnati che arrivano sul territorio regionale o che sono ancora ospiti di strutture per adulti, diverse da quelle



DELIBERAZIONE N. 5/27 DEL 28.1.2016

finora individuate e risultate non sufficienti o non rispondenti alle necessità.

Pur considerando che le strutture per la prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sono disciplinate da leggi specifiche, esse si configurano, in termini generali e operativi, come comunità di pronta accoglienza (art. 6, del Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della L.R. n. 23/2005 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali" Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4), e possiedono i requisiti minimi di cui all'art. 27 del medesimo regolamento. I requisiti specifici, di cui all'art. 28, sono stabiliti con la presente deliberazione.

Nella definizione dei requisiti specifici sono stati sentiti i soggetti solidali di cui all'art. 10 della L.R. n. 23/2005, nell'ambito del Tavolo di coordinamento regionale dei flussi migratori non programmati e in successivi e specifici incontri. Fino all'adozione del decreto del Ministro dell'Interno che individua le modalità di accoglienza e gli standard organizzativi e strutturali si applicano, provvisoriamente e in termini generali, le disposizioni di cui al Titolo III "Autorizzazione e accreditarmento delle strutture sociali" del medesimo regolamento.

Le strutture di prima accoglienza sono caratterizzate dall'immediata ospitalità e tutela del minore straniero non accompagnato e sono orientate a mantenere l'accoglienza per il tempo necessario, di norma non superiore a 60 giorni, per acquisire informazioni sul soggetto e individuare e mettere in atto l'intervento più favorevole e stabile per il minore. Le strutture svolgono una funzione di accoglienza residenziale temporanea, favoriscono una gestione fattiva della vita quotidiana e promuovono tutte le iniziative che possano facilitare l'inserimento del minore. Collaborano con gli enti competenti nella dimissione del minore e nell'individuazione di una struttura di accoglienza di secondo livello. In particolare, le strutture di prima accoglienza curano:

- l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale;
- l'assistenza socio-sanitaria;
- la mediazione culturale:





DELIBERAZIONE N 5/27 DEL 28.1.2016

#### l'orientamento e assistenza legale.

La struttura verifica lo stato di salute del minore attraverso il ricorso al Servizio sanitario regionale, effettuando le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale e armonico sviluppo.

Nella struttura dovrà essere instaurata una convivenza tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona. Nel curare l'alimentazione dei beneficiari si tende preferibilmente a soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo, curando la loro preparazione in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte. Il vitto include la colazione e i due pasti principali.

Ciascun minore dovrà essere inserito in struttura secondo le procedure vigenti in materia di immigrazione. La struttura è tenuta a predisporre una scheda personale e una relazione tecnica a carattere sociale sia nella fase di ingresso sia al momento delle dimissioni, trasferendo il fascicolo relativo al minore alla struttura di seconda accoglienza (nel caso in cui si decida il mantenimento del minore sul territorio italiano).

Le strutture di prima accoglienza, distinte per genere, potranno accogliere fino ad un massimo di quindici minori. Per l'accoglienza di un numero superiore dovranno essere attivati moduli aggiuntivi di quindici posti, ognuno dei quali dovrà rispondere ai requisiti indicati nel presente provvedimento.

La struttura deve avere i requisiti previsti per gli appartamenti destinati a civile abitazione, secondo i seguenti parametri. Le camere da letto devono essere arredate in modo confortevole e familiare, avere un'ampiezza diversificata in rapporto alla capacità ricettiva e, di norma, avere una superficie minima di 9 mq., 14 mq., 18 mq., rispettivamente per uno, due, tre ospiti e con un numero massimo di tre posti letto per camera. Non sono ammessi letti a castello.

I servizi igienici devono essere rispondenti agli standard di una civile abitazione e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo ed essere nella misura minima di 1 ogni 6 ospiti.

La struttura deve disporre di locali soggiorno. Questi locali devono permettere lo svolgimento di attività collettive ed individuali con superfici idonee rispetto al numero degli ospiti e comunque non inferiori a quelle stabilite dal D.M. Sanità 5 Luglio 1975 e dai regolamenti Edilizi Comunali.

La struttura deve disporre di locali adibiti a cucina, provvisti di dispensa e opportuni arredi, per la preparazione dei pasti. La cucina può essere sostituita con un angolo cottura nel caso in cui si utilizzi un servizio di catering. La struttura deve essere conforme alle norme sulla visitabilità. In caso di presenza di più moduli di attività, possono essere condivisi la cucina, gli uffici amministrativi e del personale.



DEL28.1.2016

La struttura dovrà garantire la disponibilità di una équipe dotata di un coordinatore e composta, per ciascun modulo di 15 MSNA, da almeno 2 educatori ed un operatore da individuarsi, in relazione alle specifiche esigenze organizzative e i bisogni dei beneficiari, tra le seguenti figure professionali: educatore, psicologo, pedagogista, assistente sociale e operatore socio-sanitario.

In presenza di ospiti nella struttura, dovrà essere assicurato il rapporto di un componente l'équipe ogni 5 ospiti e, durante le ore notturne, di un componente l'équipe per modulo che, in caso di emergenza, si attiverà tempestivamente per assicurare il necessario supporto e le eventuali procedure di pronto intervento.

Per ogni modulo della struttura dovrà inoltre essere assicurata la disponibilità delle seguenti figure:

- 1 mediatore interculturale e linguistico in possesso dei requisiti previsti dalla norma. Devono essere previsti mediatori per tutte le nazionalità dei minori presenti nella struttura per almeno 20 ore settimanale;
- 1 consulente legale, almeno 20 ore mensili;
- 1 ausiliario da adibire alle pulizie dell'alloggio e al servizio personale degli ospiti in rapporto alle loro esigenze e operatori di vigilanza.

La struttura potrà, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari o di tirocinanti. L'apporto di tirocinanti e/o volontari deve essere considerato aggiuntivo rispetto all'équipe e deve essere da questa monitorato.

L'Assessore propone infine che le attuali strutture per minori, già regolarmente autorizzate, possano fare formale richiesta alle autorità competenti per attivare moduli esclusivamente dedicati alla prima accoglienza per MSNA nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla presente deliberazione.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale delle Politiche sociali ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

#### **DELIBERA**

di approvare, nelle more dell'adozione da parte del Ministro dell'Interno del decreto che fissi le modalità di accoglienza e gli standard delle strutture governative di prima accoglienza e della conclusione della ricognizione delle strutture deliberata nella riunione del Coordinamento tecnico Immigrazione del 24.11.2015, i requisiti organizzativi, strutturali e di personale delle strutture di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati; tali strutture in Sardegna





DEUBERAZIONE N. 5/27 DEL 28.1.2016

si configurano, in termini generali e operativi, come comunità di pronta accoglienza ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della L.R. n. 23/2005, e possiedono i requisiti minimi di cui all'art. 27 del medesimo regolamento;

- di dettagliare i suddetti requisiti specifici, di cui all'art. 28 del Regolamento, nell'allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare mandato alle Direzioni generali competenti di adottare i necessari atti per adeguare rapidamente i moduli SUAP relativi al rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, come previsto dall'art. 28, primo comma, del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 22 luglio 2008 "Regolamento di attuazione dell'art. 43 della legge regionale n. 23/2005".

ia comorr amministr

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

F.to Alessandro De Martini

Il Vicepresidente F.to Raffaele Paci

6/6



Allegato alla Delib.G.R. n. 5/27 del 28.1.2016

Requisiti organizzativi, strutturali e di personale delle strutture di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati.

### A. Requisiti organizzativi:

- 1. Le strutture di prima accoglienza sono caratterizzate dall'immediata ospitalità e tutela del minore straniero non accompagnato e sono orientate a mantenere l'accoglienza per il tempo necessario, di norma non superiore a 60 giorni, per acquisire informazioni sul soggetto e individuare e mettere in atto l'intervento più favorevole e stabile per il minore. Le strutture svolgono una funzione di accoglienza residenziale temporanea, favoriscono una gestione fattiva della vita quotidiana e promuovono tutte le iniziative che possano facilitare l'inserimento del minore. Collaborano con gli enti competenti nella dimissione del minore e nell'individuazione di una struttura di accoglienza di secondo livello.
- 2. Le strutture di prima accoglienza curano:
  - l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione;
  - il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
  - la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
  - l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
  - i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
  - l'apertura alla realtà sociale;
  - l'assistenza socio-sanitaria;
  - la mediazione culturale;
  - l'orientamento e assistenza legale
  - lo stato di salute del minore attraverso il ricorso al Servizio sanitario regionale.
- 3. Nelle strutture dovrà essere instaurata una convivenza tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona. Nel curare l'alimentaziona dei



beneficiari si tende preferibilmente a soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo, curando la loro preparazione in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte. Il vitto include la colazione e i due pasti principali.

4. Ciascun minore dovrà essere inserito in struttura secondo le procedure vigenti in materia di immigrazione. La struttura è tenuta a predisporre una scheda personale e una relazione tecnica a carattere sociale sia nella fase di ingresso sia al momento delle dimissioni, trasferendo il fascicolo relativo al minore alla struttura di seconda accoglienza (nel caso in cui si decida il mantenimento del minore sul territorio italiano).

# B. Requisiti strutturali:

- 1. Le strutture devono avere i requisiti previsti per gli appartamenti destinati a civile abitazione, secondo i seguenti parametri. Le camere da letto devono essere arredate in modo confortevole e familiare, avere un'ampiezza diversificata in rapporto alla capacità ricettiva e, di norma, avere una superficie minima di: 9 mq., 14 mq., 18 mq., rispettivamente per uno, due, tre ospiti e con un numero massimo di tre posti letto per camera. Non sono ammessi letti a castello. I servizi igienici devono essere rispondenti agli standard di una civile abitazione e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo ed essere nella misura minima di 1 ogni 6 ospiti.
- La struttura deve disporre di locali soggiorno. Questi locali devono permettere lo svolgimento di attività collettive ed individuali con superfici idonee rispetto al numero degli ospiti e comunque non inferiori a quelle stabilite dal D.M. Sanità 5 Luglio 1975 e dai regolamenti Edilizi Comunali.
- La struttura deve disporre di locali adibiti a cucina, provvisti di dispensa e opportuni arredi, per la preparazione dei pasti. La cucina può essere sostituita con un angolo cottura nel caso in cui si utilizzi un servizio di catering. La struttura deve essere conforme alle norme sulla visitabilità. In caso di presenza di più moduli di attività, possono essere condivisi la cucina, gli uffici amministrativi e del personale.

# C. Requisiti del personale

1. La struttura dovrà garantire la disponibilità di una équipe dotata di un coordinatore e composta, per ciascun modulo di 15 MSNA, da almeno 2 educatori ed un operatore da individuarsi, in relazione alle specifiche esigenze organizzative e i bisogni dei beneficiari, tra le



#### REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

seguenti figure professionali: educatore, psicologo, pedagogista, assistente sociale e operatore socio-sanitario. In presenza di ospiti nella struttura, dovrà essere assicurato il rapporto di un componente l'équipe ogni 5 ospiti e, durante le ore notturne, di un componente l'équipe per modulo che, in caso di emergenza, si attiverà tempestivamente per assicurare il necessario supporto e le eventuali procedure di pronto intervento.

Per ogni modulo della struttura dovrà inoltre essere assicurata la disponibilità delle seguenti figure:

- 1 mediatore interculturale e linguistico in possesso dei requisiti previsti dalla norma.
   Devono essere previsti mediatori per tutte le nazionalità dei minori presenti nella struttura per almeno 20 ore settimanale;
- 1 consulente legale, almeno 20 ore mensili;
- 1 ausiliario da adibire alle pulizie dell'alloggio e al servizio personale degli ospiti in rapporto alle loro esigenze e operatori di vigilanza.
- 2. Le strutture possono avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari o di tirocinanti. L'apporto di tirocinanti e/o volontari deve essere considerato aggiuntivo rispetto all'organico del servizio e deve essere monitorato da operatori professionali.
- Le strutture di prima accoglienza, distinte per genere, potranno accogliere fino ad un massimo di quindici minori. Per l'accoglienza di un numero superiore dovranno essere attivati moduli aggiuntivi di quindici posti, ognuno dei quali dovrà rispondere ai requisiti indicati nel presente provvedimento.

